
Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 57q della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA), e gli articoli 12 e 17 della legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport² (LSISpo),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:

- a. nel sistema nazionale d'informazione per lo sport;
- b. nel sistema d'informazione per i dati medici;
- c. nella banca dati centrale degli indirizzi dell'UFSPPO;
- d. nel sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport;
- e. nei sistemi d'informazione sulla gestione di edifici e impianti dell'UFSPPO.

Art. 2 Regolamenti per il trattamento

¹ Per ogni sistema nazionale d'informazione l'UFSPPO emana un regolamento per il trattamento. Vi stabilisce le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati da trattare.

Art. 3 Gestione

L'UFSPPO è responsabile della sicurezza gestionale dei sistemi d'informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

¹ SR 172.010

² SR ...

Art. 4 Autorizzazioni individuali all'accesso

¹ L'accesso ai sistemi d'informazione a norma delle sezioni 2, 4, 5 e 6 è concesso ai collaboratori dell'UFSPO se ciò è necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti.

² L'accesso è concesso inoltre ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio e programmazione.

Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 5 Periodo di conservazione

¹ I dati personali sono conservati nel sistema nazionale d'informazione per lo sport fino a quando la persona compie 70 anni, se non sono stati trattati nel corso degli ultimi cinque anni.

² I seguenti dati sono conservati solo per una durata abbreviata:

- a. dati penali, se necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport»: fino a quando la persona interessata ne richianda la cancellazione, a condizione che a tale momento siano stati eliminati dal casellario giudiziale;
- b. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping: fino al ritiro definitivo della licenza di gara negli sport in cui essa costituisca il presupposto indispensabile per la partecipazione alle competizioni;
- c. indicazioni relative all'indirizzo degli studi: fino all'espulsione definitiva dagli studi o alla loro conclusione;
- d. qualifiche ottenute nell'ambito degli studi: fino a quando l'interessato non ne richianda la cancellazione;
- e. dati forniti volontariamente: fino a quando l'interessato non ne richianda la cancellazione.

Art. 6 Archiviazione e distruzione

¹ I dati sono offerti all'Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

² I dati che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici

Art. 7 Autorizzazione all'accesso

¹ L'accesso al sistema d'informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori dei servizi di medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello

sport e psicologia dello sport, a condizione che ciò sia necessario per l'adempimento dei relativi compiti.

² L'accesso è inoltre concesso ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio e programmazione.

Art. 8 Periodo di conservazione

I dati sono conservati nel sistema d'informazione per i dati medici per dieci anni dopo l'ultimo trattamento, a meno che la persona interessata:

- a. non ne richieda la cancellazione in un momento precedente;
- b. non ne autorizzi per iscritto la conservazione e il trattamento anche oltre tale scadenza.

Art. 9 Archiviazione e distruzione

¹ I dati sono offerti all'Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

² I dati che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 4: Banca dati centrale degli indirizzi

Art. 10 Scopo

La banca dati centrale degli indirizzi serve all'UFSPPO come sistema d'informazione ai fini della corrispondenza.

Art. 11 Oggetto

¹ La banca dati centrale degli indirizzi contiene gli indirizzi di persone

- a. che si trovano con l'UFSPPO in un rapporto di diritto amministrativo;
- b. interessate all'attività dell'UFSPPO.

² Sono rilevati i seguenti dati personali:

- a. cognome e nome;
- b. funzione e titolo accademico;
- c. indirizzo privato e professionale;
- d. numeri di telefono;
- e. indirizzi per la comunicazione elettronica.

Art. 12 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

¹La banca dati centrale degli indirizzi è collegata agli altri sistemi d'informazione

che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza per l'invio della corrispondenza e l'aggiornamento indirizzi.

² Ai fini della fatturazione può essere collegata al sistema d'informazione per i dati contabili.

Art. 13 Conservazione

I dati personali e quelli relativi agli indirizzi sono conservati nella banca dati centralizzata degli indirizzi per cinque anni a partire dall'ultimo trattamento.

Art. 14 Archiviazione e distruzione

¹ I dati sono offerti all'Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

² I dati che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 5: Sistema d'informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport

Art. 15 Scopo

Il sistema d'informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport serve all'UFSPPO come sistema d'informazione e di documentazione per

- a. l'organizzazione e la gestione dell'attività della Scuola universitaria e
- b. dei titoli relativi alla formazione.

Art. 16 Oggetto

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale per lo sport contiene dati personali e informazioni necessari per il funzionamento della Scuola universitaria, nella fattispecie:

- a. generalità, titoli formativi, competenze linguistiche, funzioni e orari d'insegnamento dei docenti;
- b. generalità, titoli formativi, competenze linguistiche, indirizzo degli studi, dati relativi a immatricolazione e extramatricolazione, qualifiche acquisite nel quadro degli studi e orari di lezione degli studenti.

Art. 17 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

¹ Il sistema d'informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) e con il sistema d'informazione dell'UFSPPO per i dati contabili per scopi legati all'impiego dei docenti e al calcolo delle loro retribuzioni.

² Per consentire la fatturazione dei servizi agli studenti può essere collegato con il sistema d'informazione dell'UFSPPO per i dati contabili.

Art. 18 Conservazione

¹ I dati personali e quelli relativi ai titoli di studio conseguiti sono conservati nel sistema d'informazione amministrativo della Scuola universitaria federale dello sport fino a quando la persona interessata ha compiuto 65 anni.

² Gli altri dati sono conservati nella banca dati centrale degli indirizzi per cinque anni a partire dall'ultimo trattamento.

Art. 19 Archiviazione e distruzione

¹ I dati sono offerti all'Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

² I dati che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 6: Sistemi d'informazione per la gestione di edifici e impianti

Art. 20 Scopo

¹ L'UFSPPO gestisce un sistema d'informazione per edifici e impianti situati a Macolin, Bienne e Ipsach, e un sistema d'informazione per gli edifici e gli impianti di Tenero.

² I sistemi d'informazione per la gestione di edifici e impianti servono all'UFSPPO per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi, per rilevare le spese delle utenze, per amministrare l'orario di lavoro dei collaboratori e per controllare gli accessi nell'interesse della sicurezza.

Art. 21 Oggetto

¹ I sistemi d'informazione per la gestione di edifici e impianti contengono tutti i dati personali e le informazioni necessari per l'esercizio e la sicurezza degli impianti, nella fattispecie:

- a. le generalità delle persone che prenotano e utilizzano edifici e impianti;
- b. l'abbinamento tra persona e numero di documento;
- c. la prenotazione di edifici e impianti;
- d. i dati relativi all'accesso di persone a edifici e impianti, sia limitato a determinati immobili o a un periodo prestabilito, sia illimitato;
- e. i dati relativi alle persone che entrano negli edifici e negli impianti o ne escono;
- f. i dati relativi ai servizi utilizzati elettronicamente (badge) tramite i punti vendita.

Art. 22 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Ai fini contabili i sistemi d'informazione per la gestione di edifici e impianti possono essere collegati al sistema d'informazione dell'UFSPPO per i dati contabili, ove ciò sia necessario per l'automatizzazione della fatturazione.

Art. 23 Conservazione

I dati sono conservati nei sistemi d'informazione per gli edifici e gli impianti per cinque anni dal loro ultimo trattamento.

Art. 24 Archiviazione e distruzione

¹ I dati sono offerti all'Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

² I dati che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 7: Partecipazione alle spese

Art. 25

¹ La partecipazione alle spese delle autorità e delle organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d'informazione per lo sport mediante procedura di richiamo è stabilita in un'ordinanza sugli emolumenti del DDPS.

² Gli emolumenti si compongono di:

- a. un'imposta forfettaria di massimo 6000 franchi all'anno per ogni autorità e organizzazione a cui vengono resi accessibili dati tramite procedura di richiamo;
- b. un contributo da parte dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein di massimo 1.50 franchi per ogni corso G+S o campo G+S svolto sotto il loro controllo;
- c. un contributo da parte dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein e delle organizzazioni private di massimo 1.50 franchi per ogni offerta della formazione dei quadri nell'ambito del programma G+S e di ESA svolto sotto il loro controllo;

³ L'imposta forfettaria di cui alla lettera a del capoverso 2 può stabilire importi diversi per le diverse autorità e organizzazioni.

⁴ Le autorità e le organizzazioni a cui vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d'informazione per lo sport tramite procedura di richiamo assumono le spese per l'acquisto e l'esercizio delle infrastrutture informatiche (apparecchiature, reti, programmi) necessarie all'uso del sistema d'informazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 30 ottobre 2002³ sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS) è abrogata.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, ...

La Cancelliera della Confederazione, ...

³ RU 2002 4023

